

Regolamento recante “Criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e per l’organizzazione o il riconoscimento del corso per l’utilizzo dell’elettrostorditore, in attuazione dell’articolo 31 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)”.

CAPO PRIMO
(Disposizioni generali)

Art. 1 Oggetto

CAPO SECONDO
(Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio)

Art. 2 Soggetti richiedenti
Art. 3 Presentazione dell’istanza
Art. 4 Istruttoria
Art. 5 Autorizzazione
Art. 6 Attività di controllo
Art. 7 Documenti da esibire in caso di controllo

CAPO TERZO
(Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di salvaguardia)

Art. 8 Presentazione dell’istanza
Art. 9 Autorizzazione
Art. 10 Attività di controllo

CAPO QUARTO
(Organizzazione o riconoscimento del corso per l’utilizzo dell’elettrostorditore)

Art. 11 Criteri e modalità

CAPO QUINTO
(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 12 Disposizioni transitorie

Allegato A – Buone pratiche per la realizzazione delle catture di fauna ittica a scopo di studio (articolo 3, comma 5).

CAPO PRIMO

(Disposizioni generali)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia e stabilisce i criteri e le modalità per l'organizzazione o il riconoscimento, da parte dell'ETPI, del corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore, di cui all'articolo 31 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito denominata legge.
2. Non rientra nelle competenze dell'ETPI il rilascio dell'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio per le specie elencate nell'Allegato D del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

CAPO SECONDO

(Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio)

Art. 2 Soggetti richiedenti

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio può essere presentata all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI) dai seguenti soggetti:
 - a) tecnici professionisti del settore naturalistico, in possesso di specifiche ed attestabili competenze ed esperienze professionali in materia di risorse ittiche delle acque interne (pesci e crostacei);
 - b) Università, Musei, Enti pubblici o privati di ricerca.

Art. 3 Presentazione dell'istanza

1. L'interessato presenta anche per via telematica l'istanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, su apposito modulo predisposto dall'ETPI e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
2. L'istanza indica:
 - a) i dati di identificazione del richiedente e relativi recapiti (telefono, mail, pec) da utilizzare per le comunicazioni inerenti il procedimento autorizzativo;
 - b) il progetto dello studio da effettuare, recante le seguenti specificazioni:
 - 1) le finalità perseguite;
 - 2) le specie oggetto di studio e il numero degli esemplari che si intende catturare;
 - 3) le modalità di cattura e di gestione del campione raccolto;
 - 4) l'eventuale richiamo di specifiche norme tecniche;
 - 5) le misure di profilassi e di manipolazione della fauna ittica;
 - 6) il tratto di corso d'acqua interessato;
 - 7) il periodo e la durata prevista dell'attività di cattura;
 - 8) le caratteristiche delle attrezzature che il richiedente intende utilizzare per le catture nonché le relative modalità di gestione;
 - 9) l'indicazione della destinazione degli esemplari catturati;
 - c) l'elenco nominativo delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto, con l'indicazione della mansione assegnata a ciascuno;
 - d) l'eventuale richiesta all'utilizzo dell'elettrostorditore, accompagnata dai nominativi delle persone abilitate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 della legge, alla cattura della fauna ittica mediante elettrostorditore nonché dalla seguente documentazione attestante:
 - 1) che il richiedente, o la persona da quello incaricata della cattura, ha frequentato e superato l'esame finale di un corso di formazione all'uso dell'elettrostorditore, organizzato o riconosciuto dall'ETPI ai sensi del Capo Quarto, con l'indicazione della data e delle materie del corso di abilitazione frequentato;

2) che l'apparecchio elettrostorditore, o altro apparecchio a generatore autonomo di energia elettrica in uso del richiedente, garantisce la conservazione della fauna ittica, è dotato di certificazione CE, ne è stata effettuata la periodica e regolare manutenzione e revisione.

3. L'istanza presentata da soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è accompagnata dal curriculum professionale datato e sottoscritto dal richiedente persona fisica, attestante il possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia di risorse ittiche delle acque interne (pesci e crostacei).

4. L'istanza presentata da soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), aventi veste associativa o societaria, è accompagnata da apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, recante l'elenco delle esperienze professionali in materia di risorse ittiche delle acque interne (pesci e crostacei) possedute dai soggetti esecutori dello studio.

5. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), è redatto in conformità alle Buone Pratiche recate dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 4 Istruttoria

1. I progetti difformi dall'Allegato A al presente regolamento comportano l'archiviazione dell'istanza.

2. L'ETPI invita il richiedente ad integrare l'istanza entro il termine di dieci giorni, nel caso di mancata presentazione di alcuno degli elementi elencati ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3.

Art. 5 Autorizzazione

1. Il Direttore generale dell'ETPI rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Ente, salvo sospensione dei termini del procedimento nei casi stabiliti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

2. L'autorizzazione è rilasciata per la durata dello studio prevista dal richiedente. L'ETPI concede la proroga della durata, su richiesta motivata presentata dal titolare dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione viene trasmessa al richiedente a mezzo di posta elettronica certificata (pec), oppure a mezzo di raccomandata postale; su richiesta dell'interessato viene trasmessa anche tramite posta elettronica ordinaria.

4. L'autorizzazione dispone che:

a) nell'esercizio della cattura è arrecato il minor disagio possibile alla fauna ittica e ai suoi habitat;

b) nel caso di cattura della fauna ittica mediante uso dell'elettrostorditore, ciascun apparecchio è manovrato, di persona, esclusivamente dai soggetti indicati dal richiedente, che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di cui al Capo quarto;

c) la fauna ittica catturata, esaurite le operazioni a fini di studio, è liberata nello stesso luogo di cattura, salvo che il progetto allegato all'istanza preveda una diversa destinazione, purché conforme alle previsioni del Piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 della legge; l'autorizzazione rilasciata a soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) può consentire di trattenere la fauna ittica catturata a fini di studio, salvo per le specie o per le popolazioni per le quali sia stato accertato uno stato di conservazione insoddisfacente;

d) è consegnata all'ETPI la fauna ittica catturata appartenente alle specie esotiche invasive oggetto di rilevamento precoce ed eradicazione rapida o di misure di gestione di cui agli articoli 19 e 22 del D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive), nonché appartenente alle specie per le quali il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3, lettera d) della legge prevede l'obbligo di trattenimento e soppressione;

e) ogni uscita è comunicata all'ETPI con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, per esigenze di vigilanza ittica, specificando l'indicazione del tempo e del luogo della singola sessione di campionamento;

f) il titolare dell'autorizzazione consegna all'ETPI i dati raccolti in un formato predeterminato, conforme alle caratteristiche tecniche del sistema informativo in uso presso l'Ente, che gli viene comunicato

unitamente all'autorizzazione, allo scopo di collaborare all'incremento della banca dati gestita dall'Ente per la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici.

Art. 6 Attività di controllo

1. L'ETPI vigila sull'attività autorizzata, per controllare se la stessa si svolge in conformità a quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione.
2. In caso di violazione accertata, con decreto del Direttore generale l'Ente diffida il responsabile, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per conformarsi a quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione.
3. Se alla scadenza del termine assegnato la violazione permane, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa, l'ETPI irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera c), numero 3) della legge.

Art. 7 Documenti da esibire in caso di controllo

1. In caso di controllo da parte del personale incaricato della vigilanza ittica, il soggetto autorizzato esibisce l'autorizzazione, unitamente alla copia della comunicazione a ETPI del tempo e del luogo del singolo campionamento e ad un valido documento di identità personale.

CAPO TERZO

(Autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di salvaguardia)

Art. 8 Presentazione dell'istanza

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di salvaguardia può essere presentata da qualunque soggetto interessato anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, mediante apposito modulo predisposto dall'ETPI e pubblicato sul proprio sito istituzionale.
2. L'istanza indica i dati di identificazione del richiedente e relativi recapiti (telefono, mail, pec) da utilizzare per le comunicazioni inerenti il procedimento autorizzativo.
3. Nel caso di richiesta all'utilizzo dell'elettrostorditore, l'istanza indica anche i nominativi delle persone abilitate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 della legge, alla cattura della fauna ittica mediante elettrostorditore ed è accompagnata da idonea documentazione attestante:
 - a) che le persone incaricate della cattura hanno frequentato e superato l'esame finale di un corso di formazione all'uso dell'elettrostorditore, organizzato o riconosciuto dall'ETPI ai sensi del Capo Quarto, con l'indicazione della data e delle materie del corso di abilitazione frequentato;
 - b) che l'apparecchio elettrostorditore, o altro apparecchio a generatore autonomo di energia elettrica in uso del richiedente, garantisce la conservazione della fauna ittica, è dotato di certificazione CE, ne è stata effettuata la periodica e regolare manutenzione e revisione.

Art. 9 Autorizzazione

1. Il Direttore generale dell'ETPI rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Ente, salvo sospensione dei termini del procedimento nei casi stabiliti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.
2. L'autorizzazione è rilasciata per la durata di due anni.
3. L'autorizzazione viene trasmessa al richiedente a mezzo di posta elettronica certificata (pec), oppure a mezzo di raccomandata postale; su richiesta dell'interessato viene trasmessa anche tramite posta elettronica ordinaria.
4. L'autorizzazione dispone che:
 - a) nell'esercizio della cattura è arrecato il minor disagio possibile alla fauna ittica e ai suoi habitat;

b) nel caso di cattura della fauna ittica mediante uso dell'elettrostorditore, ciascun apparecchio è manovrato, di persona, esclusivamente dai soggetti indicati dal richiedente, che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di cui al Capo quarto;

c) la fauna ittica recuperata è consegnata al personale dell'ETPI per la selezione e il trasporto nelle acque di destinazione.

5. L'ETPI pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti autorizzati, con l'indicazione del periodo di durata dell'autorizzazione.

Art. 10 Attività di controllo

1. L'ETPI vigila sull'attività autorizzata, per controllare se la stessa si svolge in conformità a quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione.

2. In caso di violazione accertata, con decreto del Direttore generale l'Ente diffida il responsabile, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per conformarsi a quanto disposto dal provvedimento di autorizzazione.

3. Se alla scadenza del termine assegnato la violazione permane, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa, l'ETPI irroga la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera c), numero 3) della legge.

CAPO QUARTO

(Organizzazione o riconoscimento del corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore)

Art. 11 Criteri e modalità

1. L'ETPI organizza direttamente, oppure riconosce se organizzato da terzi, il corso per l'utilizzo dell'elettrostorditore, articolato in un corso di formazione teorico-pratica per ottenere la prima abilitazione ed in un corso di aggiornamento per ottenere il rinnovo dell'abilitazione alla scadenza. Il corso per ottenere la prima abilitazione ha durata non inferiore a dieci ore, si conclude con l'esame finale di verifica dell'apprendimento e tratta ciascuno dei seguenti argomenti:

a) nozioni di elettrotecnica;

b) elementi di anatomia e fisiologia umana in rapporto agli effetti della corrente elettrica;

c) dispositivi di protezione individuale che costituiscono il completo e corretto equipaggiamento per la pesca elettrica;

d) normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riferimento all'uso degli elettrostorditori;

e) analisi dei pericoli nell'uso degli elettrostorditori;

f) procedure per l'uso degli elettrostorditori;

g) reazioni del pesce alla corrente elettrica e tecniche di tutela del benessere animale;

h) esercitazioni pratiche di pesca elettrica in diverse situazioni, della durata minima di due ore per gruppi non superiori a sei allievi, svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Al corso per ottenere la prima abilitazione può partecipare un numero di allievi non superiore a ventiquattro, in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

a) compimento della maggiore età;

b) superamento di un test di ammissione per dimostrare la conoscenza delle specie ittiche presenti nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia;

c) assenza di impedimenti fisici a partecipare alle esercitazioni pratiche di pesca con utilizzo dell'elettrostorditore, attestata mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 su apposito modulo predisposto dall'ETPI e pubblicato sul proprio sito istituzionale. Le persone cardiopatiche presentano anche certificato medico, comprovante che nulla osta a partecipare alle esercitazioni pratiche di pesca con utilizzo dell'elettrostorditore.

3. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, impedisce l'organizzazione o il riconoscimento del corso da parte dell'ETPI.

4. Il Direttore generale dell'ETPI rilascia entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza al protocollo dell'Ente, salvo sospensione dei termini del procedimento nei casi stabiliti dall'articolo 7 della

legge regionale 7/2000, il decreto di riconoscimento del corso organizzato da terzi ai fini di cattura della fauna ittica mediante uso dell'elettrostorditore, previa verifica della presenza di tutti gli elementi elencati ai commi 1 e 2.

5. Il superamento del corso, organizzato o riconosciuto dall'ETPI, abilita all'utilizzo dell'elettrostorditore per la cattura della fauna ittica per la durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'esame finale.

6. Entro la scadenza di ogni quinquennio l'abilitazione è rinnovata mediante la frequentazione di un apposito corso di aggiornamento, della durata di almeno tre ore, organizzato o riconosciuto dall'ETPI, riguardante gli argomenti di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera g).

CAPO QUINTO

(Disposizioni transitorie e finali)

Art. 12 Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'articolo 19 della legge, il progetto allegato all'istanza per ottenere l'autorizzazione alla cattura di fauna ittica a fini di studio può prevedere che la fauna ittica catturata sia liberata in luogo diverso da quello di cattura, purché conforme alle previsioni delle Linee guida di cui all'articolo 49 della stessa legge.

Allegato A - Buone pratiche per la realizzazione delle catture di fauna ittica a scopo di studio (articolo 3, comma 5)

Attrezzi e metodi di catture vietati

La cattura della fauna ittica ai fini di studio è ammessa con il metodo che risulti più adeguato alle esigenze, in relazione alla tipologia di studio da condurre. Sono da privilegiare: attrezzi selettivi, in modo da evitare o limitare le catture di specie differenti da quelle cercate; metodi che non provochino danni agli esemplari catturati e suscettibili di provocare il minor impatto possibile sulle altre componenti della biocenosi acquatica. In particolare non sono autorizzabili:

- a) Esplosivi
- b) Armi da fuoco
- c) Veleni
- d) Anestetici
- e) Elettricità con corrente alternata
- f) Reti o trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso

Tutela delle specie di particolare interesse

Negli ambienti idonei alla vita delle specie di particolare interesse, di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 42/2017 e delle specie di cui all'allegato D del DPR 357/1997, il protocollo di cattura a scopo di studio assicura che gli esemplari appartenenti a tali specie, se catturati, possano essere rilasciati tempestivamente e senza alcun pregiudizio per la loro integrità. A tal fine l'utilizzo di reti e trappole è ritenuto idoneo esclusivamente qualora gli strumenti di cattura non siano suscettibili di provocare la morte degli esemplari catturati e vengano ispezionati ad intervalli di tempo ravvicinati. L'utilizzo dell'elettrostorditore in tali ambienti è ritenuto selettivo solo se l'anodo non sia dotato di retino per la cattura della fauna ittica stordita e se nel suo utilizzo il manovratore sia in grado di interromperne istantaneamente l'alimentazione elettrica.

Periodi inidonei

La determinazione del calendario di attività delle catture a scopo di studio evita interferenze con i periodi riproduttivi e con le esigenze biologiche delle specie presenti, in particolare con quelle di particolare interesse di cui all'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 42/2017 e delle specie di cui agli allegati B e D del DPR 357/1997. Eventuali diverse pianificazioni delle attività sono adeguatamente motivate, evidenziando le misure atte ad evitare o a limitare al massimo perturbazioni alla riproduzione di tali specie.

Misure di profilassi. Disinfezione dell'attrezzatura

Tutta l'attrezzatura da immergersi in acqua, compresi stivali, secchi e guanti impiegati dagli operatori, è trattata utilizzando uno dei seguenti metodi alternativi:

- riscaldamento a 60° per pochi minuti
- disidratazione (essiccamento) per almeno 72 ore
- aspersione o immersione in soluzione con iodofori (500 ppm di iodio attivo per 15 minuti) previa rimozione di residui organici e fango
- aspersione o immersione in ipoclorito di sodio (100 ppm di cloro libero per 30 secondi)
- aspersione o immersione in soluzione di Virkon®-S, o analoghi (soluzione 1% per 10 minuti)

Il progetto dello studio contiene l'indicazione della misura o delle misure da adottarsi per il trattamento dell'attrezzatura.